

- in subordine, rimettere la decisione alla convenuta affinché la riesami, dopo aver dato la occasione alle ricorrenti di presentare osservazioni specifiche su determinate parti della relazione dello studio clinico che dovrebbero essere formulate prima della divulgazione; e
- condannare la convenuta alle spese legali e alle altre spese sostenute dalle ricorrenti in relazione a tale causa.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la relazione dello studio clinico di cui trattasi implica una presunzione generale di riservatezza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, in considerazione: (i) del l'impianto sistematico e del tenore letterale della pertinente normativa settoriale dell'Unione; (ii) dell'obbligo delle istituzioni dell'Unione di dare attuazione agli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; e (iii) dell'importanza da attribuire ai diritti fondamentali delle ricorrenti alla vita privata e alla proprietà.
2. Secondo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che l'unico risultato legittimamente ammissibile di un adeguato bilanciamento, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, sarebbe stato la decisione di non divulgare la relazione dello studio clinico di cui trattasi, in considerazione: (i) del peso preminente dell'interesse privato dei ricorrenti di evitare la divulgazione, dato l'effetto distruttivo che essa avrebbe sui diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà d'impresa; e (ii) dell'interesse pubblico alla divulgazione meramente vago e generico, non essendoci una necessità pubblica sufficientemente urgente alla divulgazione.

---

### **Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Bank Tejarat/Consiglio**

**(Causa T-37/17)**

(2017/C 104/73)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Bank Tejarat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla, e H. Leith, barristers)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il Consiglio a risarcire alla ricorrente il danno subito come conseguenza dell'imposizione da parte dello stesso di misure restrittive attraverso i seguenti atti, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran: la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU 2012, L 19, pag. 22), il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU 2012, L 19, pag. 1), il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (GU 2012, L 88, pag. 1), il regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012 (GU 2012, L 208, pag. 2), la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015 (GU 2015, L 92, pag. 101) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015 (GU 2015, L 92, pag. 12); il risarcimento dovrebbe ammontare a USD 1 494 050 000 per il danno materiale e EUR 1 000 000 per il danno immateriale, oltre agli interessi su tali importi;
- condannare il Consiglio alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

La ricorrente sostiene che l'imposizione da parte del Consiglio di misure restrittive nei suoi confronti costituisce una violazione sufficientemente grave di obblighi volti a conferire diritti agli individui e, di conseguenza, si configura la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea. Tale violazione è stata la causa diretta di notevoli danni materiali e immateriali subiti dalla ricorrente e per i quali quest'ultima ha diritto al risarcimento.

---

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — DQ e a./Parlamento**

**(Causa T-38/17)**

(2017/C 104/74)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* DQ e altre tredici parti (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la presente istanza;
- condannare il convenuto al pagamento di EUR 92 200 per il danno materiale arrecato;
- condannare il convenuto all'integralità delle spese nell'ambito del presente ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su diversi illeciti ed omissioni che sarebbero stati commessi dall'amministrazione del convenuto e che sarebbero all'origine del danno materiale subito dalle parti ricorrenti, consistente nel complesso delle spese d'avvocato sostenute nell'ambito della domanda di assistenza da esse presentata il 24 gennaio 2014, a norma dell'articolo 24, comma 1, dello statuto dei funzionari.
2. Secondo motivo, vertente sul comportamento irregolare, in particolare consistente in una forma di corruzione pregiudizievole agli interessi dell'Unione, nei procedimenti di selezione dei candidati, che risulta abusivo ed intimidatorio, da parte del Capo Unità delle parti ricorrenti, nell'esercizio quotidiano delle loro attività.
3. Terzo motivo, vertente sulla lesione inferta da tale comportamento alla dignità delle parti ricorrenti, nonché alla loro integrità psico-fisica, e che arreca pregiudizio alle loro carriere professionali e alla loro vita familiare.
4. Quarto motivo, vertente sul pregiudizio materiale, sorto ed attuale, subito dalle parti ricorrenti, che sarebbe intimamente collegato alla malevolenza dimostrata dal Parlamento nei loro confronti, nonché a varie iniziative che esse hanno dovuto intraprendere, segnatamente con riferimento alla necessità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
5. Quinto motivo, vertente sulla mancata reazione dei superiori gerarchici delle parti ricorrenti, malgrado l'urgenza e la gravità dei fatti addotti da queste ultime. Le parti ricorrenti ritengono, in particolare, che dette circostanze avrebbero dovuto provocare un comportamento dei loro superiori gerarchici idoneo a far cessare:
  - le attività illecite;
  - i comportamenti abusivi ed intimidatori del loro Capo Unità, nonché l'irragionevole ritardo dell'amministrazione nell'adottare provvedimenti;
  - le loro penose condizioni di lavoro, il che avrebbe potuto evitare l'intervento continuo del loro avvocato.